

FOGLIO INFORMATIVO

Crediti Documentari e Lettera di Credito Stand-by

INFORMAZIONI SULLA BANCA

SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE Soc. Coop. p. a. Piazza Matteotti, 23 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)
Tel.: 0535/89811 Fax: 0535/83112 [sito internet: www.sanfelicel1893.it e-mail: info@bpfelice.it] iscritta all'albo presso la Banca d'Italia al n. 290/70. Capogruppo del GRUPPO SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economica

L'operazione di **credito documentario** consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una Banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente, generalmente acquirente di merci o servizi all'estero (Ordinante). Con l'operazione di credito documentario la banca effettua, o fa effettuare dalla propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante. Il venditore della merce dovrà presentare i documenti commerciali, relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci, che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previste nel testo del credito (documentario) stesso.

Si tratta di un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le Banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le Banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

La **lettera di credito Stand-by** (Stand-by Letter of Credit – SBLC) è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

I crediti documentari, con particolare riferimento ai mandati conferiti dal Cliente e alle operazioni effettuate in esecuzione degli stessi, sono regolati dal contratto sottoscritto dalle parti e dalle "Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari" (testo redatto dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi – CCI – versione vigente), dalle "Norme supplementari alle NUU per la presentazione elettronica" (NUUe, versione vigente) e dalla "Prassi bancaria internazionale uniforme per l'esame dei documenti nelle operazioni di credito documentario" (PBIU, pubblicazione versione vigente della CCI), in quanto non espressamente derogate.

Le lettere di credito Stand-by sono disciplinate dalle stesse norme, sopra menzionate, che regolano i crediti documentari. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore/esportatore.

Principali rischi

- poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso un'obbligazione autonoma della Banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi -l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua Banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione;
- eventuali variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) che potranno avvenire in conseguenza di decisioni assunte in via autonoma dalla Banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL'OPERAZIONE

Crediti documentari

Crediti documentari export

- | | |
|--|---|
| - Commissioni di intervento | 0,15 % (minimo 5,16 €) |
| - Commissioni di notifica | Max 43,50 euro |
| - Commissione di conferma (se confermati) | Da concordarsi ogni volta in funzione del Paese emittente |
| - Commissioni di utilizzo (se con pagamento a vista) | Max 3 per mille (minimo 41,32 €) |
| - Commissioni di accettazione (se con pagamento differito) | |
| ➤ fino a 1 mese: minimo € 41,32 | Max 3,75 per mille |
| ➤ fino a 2 mesi: minimo € 41,32 | Max 3,75 per mille |
| ➤ fino a 3 mesi: minimo € 41,32 | Max 5 per mille |
| ➤ fino a 4 mesi: minimo € 41,32 | Max 6,25 per mille |
| ➤ fino a 5 mesi: minimo € 41,32 | Max 7,5 per mille |
| ➤ fino a 6 mesi: minimo € 41,32 | Max 10 per mille |

Per periodi superiori a 6 mesi verrà applicata una commissione aggiuntiva del 2,5 per mille per ogni ulteriore mese

- | | |
|------------------------------------|---|
| - Commissioni di modifica | Max 41,32 € |
| - Commissioni per mancato utilizzo | ½ delle commissioni di utilizzo o accettazione applicate con un minimo di 41,32 |
| - Spese invio documenti | Recupero integrale spese sostenute per corriere e spedizione postale |

Crediti documentari import

- | | |
|---|------------------------------------|
| - Commissioni di intervento | 1,5 per mille (minimo 5,16 €) |
| - Commissioni di apertura (per mese o frazione) | 0,7 per mille (minimo 41,32 €) |
| - Commissioni di utilizzo (se con pagamento a vista) | max 2,5 per mille (minimo 41,32 €) |
| - Commissioni di accettazione (se con pagamento differito): | |
| ➤ fino a 1 mese: minimo € 41,32 | Max 5,25 per mille |
| ➤ fino a 2 mesi: minimo € 41,32 | Max 7,75 per mille |
| ➤ fino a 3 mesi: minimo € 41,32 | Max 9 per mille |
| ➤ fino a 4 mesi: minimo € 41,32 | Max 11,5 per mille |
| ➤ fino a 5 mesi: minimo € 41,32 | Max 14 per mille |
| ➤ fino a 6 mesi: minimo € 41,32 | Max 16,5 per mille |

Per periodi superiori a 6 mesi verrà applicata una commissione aggiuntiva del 2,5 per mille per ogni ulteriore mese

- | | |
|---|---------------------------------|
| – Commissioni di modifica | |
| - modifiche che cambiano validità/importo (per mese o frazione) | 0,7 per mille (minimo 41,32 €) |
| - modifiche che non cambiano validità/importo | 41,32 € |
| - mancato utilizzo | 1,25 per mille (minimo 41,32 €) |
| – Spese di gestione lettera di credito | 69,72 € |

Si avverte che le operazioni in valuta, per le quali le oscillazioni del saggio di cambio possono influenzare il controvalore in Euro delle somme da pagare/riscuotere tempo per tempo, il rischio del saggio di cambio è a carico esclusivo del Cliente.

Lettera di credito Stand-by

Commissioni

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| – Crediti documentari stand-by | 2,50 % annuale |
|--------------------------------|----------------|

Si avverte che le operazioni in valuta, per le quali le oscillazioni del saggio di cambio possono influenzare il controvalore in Euro delle somme da pagare/riscuotere tempo per tempo, il rischio del saggio di cambio è a carico esclusivo del Cliente.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

RESPONSABILITA' DEL CLIENTE

Resta a carico del Cliente che ordina l'apertura del credito, anche nei confronti della Banca incaricata, ogni rischio e responsabilità circa:

- L'autenticità, esattezza, regolarità, validità, consistenza e contenuto dei documenti;
- La natura specie, quantità, qualità e valore della merce rappresentata dai documenti stessi;
- La solvibilità, notorietà od altro dei vettori e degli assicuratori che rilasceranno polizze o certificati;
- Le clausole contenute od omesse nei documenti tutti, come pure ogni altro rischio e responsabilità contemplati dal contratto.

Le anticipazioni dalla Banca eventualmente effettuate, anche in valuta estera, delle somme occorrenti per l'esecuzione dell'operazione, ivi compresi gli importi necessari per il ritiro dei documenti, le spese, le competenze inerenti all'operazione stessa, saranno regolate dalle norme e condizioni vigenti presso la Banca per le aperture di credito in conto corrente.

Il Cliente si obbliga a rifondere alla Banca, gli importi tutti anticipati per capitale, interessi ed accessori secondo l'ammontare emergente dalla contabilità della Banca, alle cui risultanze ed estratti riconosce valore di piena prova in giudizio nei suoi confronti, rinunciata ogni contraria eccezione. Il Cliente riconosce la facoltà della Banca, sia anteriormente all'utilizzo del credito per costituire la disponibilità necessaria per far fronte ai pagamenti per Suo conto da esso derivati, sia posteriormente all'utilizzo stesso per coprirsi delle Sue eventuali anticipazioni per capitale, interessi, spese, di avvalersi di tutte le Sue attività presso la Banca nessuna eccettuata.

In particolare riconosce il diritto della Banca di ritenere, a garanzia del puntuale rimborso di quanto anticipato per capitale interessi od accessori, i documenti rappresentativi delle merci per il cui acquisto abbia dato l'incarico di aprire il credito ed ogni altro documento accessorio dell'operazione, nonché la facoltà di far vendere al meglio le merci rappresentate dai documenti stessi, anche a trattativa privata senza necessità di preavviso o di diffida, a mezzo di qualsiasi fiduciario della Banca, e ciò in forza di mandato a vendere che da subito conferma, in via irrevocabile perché nell'interesse della Banca, affinché con il ricavato la Banca possa coprirsi di tutti gli esborsi predetti per capitale, interessi e spese. A tale scopo il Cliente conferma pure mandato irrevocabile ad apporre la girata a terzi o alla Banca sui documenti rappresentativi qualora questi non siano già all'ordine della Banca stessa. La Banca ha facoltà di esigere, da ogni obbligato, le somme dovute per l'assicurazione delle merci e potrà in ogni tempo fare vincolare a suo favore le polizze di assicurazione relative.

RESPONSABILITA' DELL'ORDINANTE

Resta a carico dell'ordinante l'apertura di credito:

- qualsiasi rischio derivante dall'insufficienza e dalla inesattezza dei dati forniti da ritardo, smarrimento, errata trasmissione od erronea interpretazione delle comunicazioni relative all'operazione, con qualunque mezzo effettuate, nonché della erronea traduzione dei telegrammi in termini convenzionali, come pure da ritardo o smarrimento della corrispondenza relativa alla operazione, oppure da qualsiasi ragione inerente alla trasmissione dei documenti;
- qualsiasi danno causato da sospensioni od irregolarità di ogni genere del funzionamento della banca o della Banche corrispondenti, dipendenti da sommosse, scioperi, disservizi, serrate od altre cause di forza maggiore od eventi fortuiti;
- qualsiasi rischio derivante dalle particolari norme o dagli usi commerciali e bancari in vigore nei diversi Stati esteri in materia di crediti documentari;
- l'onere di curare le assicurazioni contro i rischi di terra, di mare, di guerra, ecc., esclusa in ogni caso la responsabilità della Banca per quanto riguarda la scelta delle Compagnie di Assicurazione e le clausole contenute od omesse nelle relative polizze.

Per i crediti utilizzabili su piazze ove la banca non ha una propria filiale, essa si avvale dei suoi corrispondenti. Resta comunque a carico dell'ordinante il credito, il rischio riguardante la scelta e l'operato del Corrispondente, ciò anche agli effetti di eventuali azioni giudiziarie da promuoversi contro il Corrispondente stesso, rimanendo in ogni caso la banca esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere. Il credito "irrevocabile" non può essere revocato senza il consenso del Beneficiario. L'ordine di revoca del credito o di modifica delle condizioni precedentemente stabilite sarà valido solo se perverrà in tempo utile alla Filiale della Banca od al Corrispondente incaricato, presso i quali il credito è utilizzabile ed essi abbiano potuto provvedere in relazione. Il credito si ritiene utilizzato dall'ordinante e quindi maturata l'obbligazione dell'ordinante stesso verso la banca, per il solo fatto che questa, oppure i suoi Corrispondenti incaricati, abbiano proceduto al ritiro dei documenti, indipendentemente dalla circostanza che i documenti stessi permettano o meno all'ordinante di entrare in possesso della merce: resta pertanto a carico di questi qualsiasi pratica o azione verso le Compagnie di navigazione e di Assicurazione, verso Autorità sequestratarie o Tribunali delle Prede, ecc., l'esecuzione delle quali pratiche non potrà in ogni caso ritardare il pagamento di quanto dovuto alla Banca in dipendenza dell'apertura di credito concessa. Per tutti i pagamenti e le spese ed in genere per tutte le esposizioni che la Banca potrà incontrare in conseguenza e per effetto dell'apertura di credito e della sua esecuzione, spetterà alla Banca il privilegio legale di cui all'art.2761 del Cod.Civ., tanto sui documenti e sulle merci da essi rappresentate, quanto, se del caso, sugli eventuali indennizzi di assicurazione. Qualunque sia la forma contabile con la quale saranno espressi i rapporti conseguenti al mandato conferito alla Banca, le obbligazioni sorte dall'ordine di apertura di credito rimarranno ferme ed invariate senza che possa prodursene la novazione, salvo diversa pattuizione scritta delle parti. Qualora la Banca riceva od accetti dallo stesso ordinante altre aperture di credito, il diritto di privilegio è esteso senza distinzione a tutte le merci e documenti, considerandosi i diversi successivi mandati collegati fra di loro in guisa da rappresentante unico il mandato ed unica la garanzia. Per quant'altro ha attinenza all'operazione, vigono le Norme e gli Usi relativi ai crediti documentari, secondo il testo elaborato dalla Camera di Commercio Internazionale.

MODIFICA DELLE NORME CONTRATTUALI E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto di apertura di credito. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal rapporto di apertura di credito senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

RECESSO

Il contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente e la Banca potranno recedere liberamente dal contratto (art.1373 cod.civ.)

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il recesso dal contratto di apertura di credito provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 60 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

FORO COMPETENTE

Salvo il caso di Cliente consumatore, per qualunque controversia relativa alle predette operazioni è competente il Foro della sede legale della Banca.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente – prima di adire l'autorità Giudiziaria – può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca (c/o Ufficio Ispettorato – SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE, Piazza Matteotti, 23 – 41038 San Felice sul Panaro – MO). La Banca è tenuta a rispondere entro trenta giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) . Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca dove è altresì disponibile la Guida pratica "Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti".

Il Cliente può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.40, comma VI, del D.Lgs. 17.1.2003 n.5, dall'Ombudsman Giurì Bancario c/o il Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Ombudsman si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.

Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il cliente non rimanga soddisfatto della decisione dell'ABF o nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tale fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle regole "norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Revisione 2007 – Pubblicazione 600) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.
Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by Letter of Credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Prestazione prevista del credito	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla Banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
Modifica	Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
Utilizzo	E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.
Rischio Paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese per cause politiche, calamità naturali, ecc.
Beneficiario	Generalmente, il fornitore estero delle merci o servizi oggetto della transazione.
Ordinante	Il cliente della Banca che conferisce alla medesima l'ordine di pagare il fornitore estero (Beneficiario).